



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

D.R. 1457/2011 del 5 luglio 2011

Modificato con D.R.1506 /2011 del 14 luglio 2011

Modificato con D.R. 722/2012 del 27 aprile 2012

Modificato con D.R. 2216/2014 del 15 dicembre 2014

REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART.23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Titolo I – Ambito applicativo

Art. 1 – Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle disposizioni dell'art.23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento didattico di Ateneo, le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa mediante contratto, nei corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Pavia a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali.

Art. 2 – Programmazione delle attività formative

1. Sulla base dell'assegnazione dei fondi allo scopo stanziati da parte degli Organi di Governo, in sede di programmazione delle attività formative per l'anno accademico successivo, i Dipartimenti stabiliscono per ciascuno corso di studio ad essi afferente, le attività formative offerte e le relative modalità di copertura.
2. Le strutture di cui al precedente comma 1 valutano preliminarmente la possibilità di procedere alla copertura degli insegnamenti e della didattica e della didattica integrativa mediante affidamento ai sotto indicati soggetti:
 - a) professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato nonché a tempo determinato afferenti alla struttura competente;
 - b) professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Ateneo, che abbiano completato il carico didattico istituzionale fissato dalla struttura di appartenenza sulla base della normativa vigente;
 - c) ricercatori universitari di ruolo nonché ricercatori a tempo determinato di altre strutture didattiche dell'Ateneo;
 - d) professori di ruolo di prima e seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altri Atenei;
 - e) tecnici amministrativi in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
3. Le singole strutture evidenziano e motivano l'eventuale ulteriore necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne, cui affidare gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.

Art. 3 – Modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo e della

programmazione didattica deliberata da ciascuna struttura competente, nonché, con esclusivo riferimento ai contratti stipulati a titolo oneroso, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio.

2. L'attribuzione degli incarichi didattici può avvenire tramite:
 - a) conferimento diretto esclusivamente nei casi previsti dagli artt.4 e 5 del presente Regolamento;
 - b) espletamento di procedure selettive, di cui al Titolo III del presente Regolamento, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria.

Titolo II – Conferimento diretto di incarichi didattici

Art. 4 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti direttamente, a titolo gratuito ovvero oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. L'individuazione degli esperti di elevata qualificazione di cui al presente articolo è demandata alla struttura competente che procede al conferimento dell'incarico, ferma restando la verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
3. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato su proposta delle competenti strutture.
4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo comma 5, non possono superare il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti a titolo gratuito, sulla base di convenzioni con enti pubblici ed istituzioni di Ricerca ovvero sulla base di specifiche disposizioni normative (D.Lgs n.502/92). In tal caso, l'individuazione del titolare dell'incarico avverrà sulla base di modalità concordate tra l'Università e l'ente o l'istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5– Affidamento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti direttamente e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
3. La proposta dell'incarico è formulata dal Rettore al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
4. Il curriculum del candidato deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Titolo III – Conferimento di incarichi didattici mediante procedura selettiva

Art. 6 – Procedure selettive

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli e fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito al personale docente e ricercatore, è possibile procedere alla stipula di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. I predetti contratti possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo.

Art. 7 – Modalità di selezione

1. Il Responsabile della struttura competente avvia le procedure selettive, emanando un apposito bando, cui è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché attraverso la pubblicizzazione sul sito web della struttura di afferenza del corso di studio.
2. Il bando definisce le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati – per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazioni e colloquio – la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli accademici e professionali richiesti per l'assegnazione dell'incarico.
3. Il bando, in particolare, deve indicare:
 - a) l'anno accademico di riferimento;
 - b) il corso di studio presso il quale si svolge l'attività didattica;
 - c) la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico (insegnamento, parte di insegnamento, modulo, didattica integrativa);
 - d) il periodo di svolgimento dell'attività didattica (inizio/fine);
 - e) l'impegno orario di didattica frontale;
 - f) i doveri del titolare dell'incarico;
 - g) il termine, di norma non inferiore a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione sull'Albo ufficiale all'Ateneo, e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
 - h) il compenso "lordo dipendente" previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere;
 - i) l'obbligo per il vincitore della procedura selettiva, qualora sia pubblico dipendente, di ottemperare agli obblighi previsti dalla propria amministrazione in materia di autorizzazione;
 - l) il rinvio al presente regolamento per quanto non previsto espressamente dal bando.
4. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici, i titoli professionali e le pubblicazioni.
5. Costituisce altresì criterio preferenziale il possesso del dottorato di ricerca, della specializzazione medica per i settori interessati, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.16, c.3, lett.n) della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.
6. Le domande sono valutate dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art.8, nominata alla scadenza del bando.

Art. 8 – Commissione giudicatrice: composizione ed adempimenti

1. La Commissione giudicatrice, nominata dalla struttura proponente, è composta da tre docenti di ruolo.
2. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Durante la prima riunione, la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati come previsto dall'art.51 del Codice di Procedura Civile. Procede quindi alla valutazione delle domande, dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, ove previsto.

3. Al fine di evidenziare le valutazioni effettuate, la Commissione redige la graduatoria di merito. Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del verbale, nella quale vengono menzionati i titoli posseduti relativamente alle varie tipologie ed il punteggio attribuito ad essi e al colloquio ove previsto.
4. In caso di parità il vincitore è individuato tenuto conto del maggiore punteggio riportato nella valutazione dei titoli accademici e professionali e tenuto conto dei titoli preferenziali di cui all'art. 8, comma 5 del presente regolamento.
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige la graduatoria di merito che viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Responsabile della struttura interessata ed è pubblicata sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
6. La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di graduatoria.

Titolo IV – Disposizioni comuni

Art. 9 – Durata dei contratti

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti attraverso contratti di diritto privato cui si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative ovvero libero-professionali o alle prestazioni occasionali.
2. I contratti di cui al presente regolamento possono essere rinnovati annualmente per una durata massima complessiva pari a cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria, valutazione positiva dell'attività svolta e su richiesta della struttura competente che deve motivare la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico

Art. 10 – Diritti e doveri dei titolari di incarichi

1. I titolari di incarichi di cui al presente regolamento svolgono le attività formative previste dall'insegnamento e sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli studenti durante l'intero arco dell'anno. Per tutte le sessioni dell'anno accademico di riferimento, partecipano, in qualità di Presidenti, alla commissione per gli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti, relativamente all'insegnamento di cui sono responsabili. Possono inoltre essere nominati quali membri delle commissioni per il conseguimento del titolo di studio. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
2. Il titolare dell'incarico può altresì partecipare alle sedute del consiglio didattico competente per il corso di studio presso cui svolge l'incarico. E' comunque esclusa la partecipazione in occasione delle discussioni e delle deliberazioni in merito al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.
3. Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni. Il registro, debitamente sottoscritto dal docente, deve essere trasmesso al Responsabile della struttura didattica, che attiva l'insegnamento, entro la data di scadenza del contratto cioè al termine dell'anno accademico, comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. La mancata consegna del registro costituisce inadempimento contrattuale.
4. Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa, il docente incaricato è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente titolare dell'insegnamento o del modulo di riferimento. Può inoltre partecipare, in qualità di cultore della materia, alla commissione d'esame dell'insegnamento o del modulo per il quale svolge l'attività didattica integrativa.

5. Per i soggetti di cui al presente regolamento, il titolo di “professore”, eventualmente utilizzato in virtù del conferimento dell’incarico di insegnamento, deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla dicitura - senza abbreviazione - “a contratto in.....[nome insegnamento] presso la struttura didattica (indicare quale)per l’a.a.”.

Art. 11 – Svolgimento delle attività di ricerca

1. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento possono altresì svolgere attività di ricerca nonché partecipare a gruppi e progetti per la ricerca, ai sensi di quanto stabilito dall’art.18, comma 5, lett.d), della Legge n.240/2010.
2. Tali attività sono svolte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna di Ateneo in materia di tutela della proprietà intellettuale e di brevettuale.

Art. 12 – Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio di amministrazione ovvero un professore appartenente alla struttura che attribuisce l’incarico.
3. I contratti di cui al presente Regolamento risultano essere altresì incompatibili con la contemporanea titolarità di dottorato, dei contratti di cui all’art.1, comma 14, della Legge n.230/2005 e di cui all’art.24 della Legge n.240/2010.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti, previa autorizzazione del responsabile scientifico, ai titolari di assegni e di borse di ricerca che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, nel limite di 30 ore annue, stabilito dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, purchè la durata complessiva dell’assegno sia superiore a un anno.
5. Qualora il soggetto incaricato sia dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui al D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Fatto salvo l’integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all’Ateneo.

Art. 13 - Compenso e modalità di pagamento

1. Con esclusivo riferimento ai contratti a titolo oneroso, il relativo compenso è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi accademici.
2. Per i contratti di cui all’art. 4 e del titolo III del presente regolamento, tali parametri sono stabiliti con decreto del MiUR di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
3. La liquidazione del compenso di cui al precedente comma è effettuata in un’unica soluzione, previa consegna del registro delle lezioni, secondo le modalità di cui all’art. 10 comma 3, del presente Regolamento, e della dichiarazione fiscale.
4. Non sono retribuite le ore non svolte o svolte in misura superiore a quelle assegnate; nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 14 – Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università, limitatamente al periodo della prestazione, provvede alle coperture assicurative espressamente previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivano entro il termine fissato dall'Ateneo.
2. Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 13 del presente regolamento ovvero qualora il titolare dello stesso non inizi a svolgere le attività di cui al presente regolamento, nel termine stabilito dal contratto.
3. Il contratto si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione. In tal caso è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della struttura didattica.
4. Qualora il docente a contratto si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione, il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal Rettore, su richiesta del responsabile della struttura didattica che attribuisce l'incarico.
5. Il contratto si risolve altresì, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione dell'insegnamento (parte di insegnamento, modulo, attività didattica integrativa) dovuta a motivata esigenza della struttura didattica che attribuisce l'incarico.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. A far data dell'entrata in vigore, le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi didattici mediante contratti di diritto privato contenuti in previgenti atti regolamentari o deliberativi